




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 400 e abb.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello

*(Esame testo unificato)*

N. 47 – 18 settembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 400 e abb.

Istituzione del Parco ambientale della laguna  
di Orbetello

(Esame testo unificato)

N. 47 – 18 settembre 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
ISTITUZIONE DEL PARCO AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI ORBETELLO E ORGANI DEL CONSORZIO .....	- 3 -
ARTICOLI 3 E 11, COMMA 1 .....	- 4 -
ATTIVITÀ DEL CONSORZIO .....	- 4 -
ARTICOLI 4 E 11, COMMA 1 .....	- 8 -
STATUTO DEL CONSORZIO.....	- 8 -
ARTICOLO 5.....	- 10 -
ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI.....	- 10 -
ARTICOLI 6 E 11, COMMA 1 .....	- 10 -
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO .....	- 10 -
ARTICOLI 7 E 11, COMMA 1 .....	- 13 -
AMMINISTRATORE UNICO .....	- 13 -
ARTICOLI 8 E 11, COMMA 1 .....	- 14 -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....	- 14 -
ARTICOLO 9.....	- 17 -
ENTRATE FINANZIARIE .....	- 17 -
ARTICOLO 10.....	- 19 -
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO ANNUALE .....	- 19 -
ARTICOLO 11.....	- 20 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....	- 20 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>400</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Fabrizio Rossi (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	VIII Commissione (Ambiente)

---

### PREMESSA

Il testo della proposta di legge deriva dall'unificazione di diverse proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 400, 1080, 1202, 1286), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e ha ad oggetto l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e del Consorzio che ne assicura la gestione. Il testo della proposta si compone di 11 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLI 1 e 2**

#### **Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e organi del Consorzio**

**Le norme** prevedono l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello al fine di assicurare la gestione coordinata della predetta area, demandando la gestione del Parco ad un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico ed un proprio Statuto, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Viene altresì specificato che il Consorzio ha sede presso il Comune di Orbetello e che al Parco non si applicano le disposizioni alla legge n. 394 del 1991, recante legge quadro sulle aree protette (articolo 1).

Vengono altresì elencati gli organi del Consorzio (assemblea degli enti consorziati, comitato scientifico, amministratore unico e collegio dei revisori) (articolo 2).

Le norme non risultano corredate di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello stabilendone la sede presso il Comune di Orbetello. Si prevede che il Consorzio abbia personalità di diritto pubblico e che ad esso non si applichino le disposizioni della legge quadro sulle aree protette (articolo 1). Sono infine definiti gli organi del Consorzio<sup>1</sup> (articolo 2).

Al riguardo, nel rinviare, per quanto riguarda le attività legate all'istituzione del Consorzio, alle osservazioni che saranno formulate in merito agli articoli successivi, appare opportuno che il Governo provveda a quantificare gli oneri derivanti dall'acquisizione della sede del Consorzio nel comune di Orbetello, fornendo altresì elementi di valutazione volti ad assicurare che a tali oneri possa farsi fronte a valere sulle entrate di cui all'articolo 9, con particolare riferimento al contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 9 che, come meglio si vedrà in seguito, rappresenta l'unica fonte certa di finanziamento delle spese di funzionamento del Consorzio, in quanto non soggetta a condizioni ostative ai fini della sua utilizzabilità.

### **ARTICOLI 3 e 11, comma 1**

#### **Attività del Consorzio**

**La norma** stabilisce che il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività di supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su loro richiesta, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello.

La Laguna di Orbetello (con un'estensione pari a circa 27 km<sup>2</sup>) è costituita da due distinti specchi d'acqua (Laguna Ponente e Laguna Levante). La laguna è definita come zona SIC/ZPS (Sito di Importanza Comunitaria e Zona Speciale di Conservazione)<sup>2</sup>. A questo riguardo si ricorda che la direttiva n. 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat), recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 1997, a sua volta integrato con il D.P.R. n.

---

<sup>1</sup> Sono organi del Consorzio l'assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico, l'amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti.

<sup>2</sup> Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), è un concetto definito dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come direttiva "Habitat"

120 del 2003, ha istituito la rete europea "Natura 2000", ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione ed è stata concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo. Della "rete Natura 2000" fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

La laguna è, inoltre, classificata come area umida di interesse nazionale ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. Nella laguna è ospitata, inoltre, la Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale della Laguna di Orbetello, gestita dal WWF Italia ed inglobata nella più ampia Riserva Naturale regionale<sup>3</sup>.

È inoltre affidato al Consorzio lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività (articolo 3, comma 1):

- a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici;
- b) manutenzione strutturale del sistema lagunare;
- c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;
- d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;
- e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali;
- f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;
- g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;
- h) manutenzione delle sponde e dei canali;
- i) supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale.

Per lo svolgimento di tali attività la norma prevede la facoltà per il Consorzio di avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto (articolo 3, comma 2, primo periodo). Viene altresì stabilita la possibilità del riconoscimento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario sia al personale in regime di avvalimento sia a quello nella dotazione organica del Consorzio, secondo gli importi previsti dal CCNL

---

<sup>3</sup> Si veda il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati n. 204 del 2023.

per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali<sup>4</sup>, per un massimo di 30 ore mensili pro capite e comunque nel limite complessivo di 120.000 euro annui (articolo 3, comma 2, secondo periodo).

Gli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, secondo periodo, sono quantificati in euro 30.000 per l'anno 2024 e in euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che il Consorzio si occupi della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolga attività di supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su loro richiesta, nonché ulteriori attività quali ad esempio la gestione e la manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, la manutenzione strutturale del sistema lagunare, il monitoraggio e la ricerca sullo stato ambientale (articolo 3, comma 1). Per lo svolgimento di tali attività è prevista per il Consorzio la facoltà di avvalersi degli uffici di vari enti territorialmente competenti, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di riconoscere al proprio personale e al personale di cui può avvalersi compensi per prestazioni di lavoro straordinario secondo gli importi previsti dal CCNL per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali<sup>5</sup>, per un massimo di 30 ore mensili pro capite e comunque nel limite complessivo di 120.000 euro annui (articolo 3, comma 2). Gli oneri che ne derivano sono quantificati in misura pari a 30.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

Al riguardo, si rileva innanzitutto che le attività affidate al Consorzio - stando al tenore letterale del comma 1 dell'articolo 3 – non consistono solo in mere attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati che già a vario titolo si occupano della salvaguardia della laguna di Orbetello<sup>6</sup>, ma sono ulteriori rispetto ad esse e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che, risultando di carattere non

---

<sup>4</sup> Contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021.

<sup>5</sup> Contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali triennio 2019-2021.

<sup>6</sup> Regione Toscana, provincia di Grosseto, comune di Orbetello, comune di Monte Argentario, le rispettive società *in house* nonché le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

discrezionale e di rilievo non trascurabile, implicano la necessità di acquisire risorse finanziarie, strumentali e umane per il loro svolgimento.

In questo quadro, appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi idonei ad assicurare che le risorse umane e finanziarie destinate dal presente provvedimento al Consorzio medesimo risultino congrue rispetto alle attività ad esso complessivamente affidate. Inoltre, considerato che la norma in esame prevede che, per lo svolgimento delle predette attività, il Consorzio possa avvalersi degli uffici di diversi enti territoriali, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad escludere che tale avvalimento possa pregiudicare le attività ordinariamente svolte dagli enti medesimi. Inoltre appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che il limite massimo di spesa di 120.000 euro annui previsto per l'erogazione al personale di compensi straordinari risulti congruo in relazione al personale che sarà assunto presso il Consorzio, ai sensi del presente provvedimento, nonché di quello proveniente dagli enti consorziati di cui il Consorzio potrà avvalersi.

Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri derivanti dalla norma dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre, al comma 2 dell'articolo 3, un'espressa autorizzazione di spesa riferita alla corresponsione dei predetti straordinari, espungendo conseguentemente gli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria,** si rileva che la clausola di invarianza finanziaria di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, relativa all'avvalimento da parte del Consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello degli uffici di altre pubbliche amministrazioni o società *in house* dalle stesse dipendenti, prevede che a tal fine si

utilizzino le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola di invarianza, specificando - in conformità alla prassi comunemente utilizzata - che tale avvalimento avrà luogo anche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e assicurando, altresì, il coordinamento della disposizione con quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2 e dall'articolo 11, comma 1, che autorizzano una spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale di cui il Consorzio di gestione del Parco potrà avvalersi. In proposito, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

#### **ARTICOLI 4 e 11, comma 1**

##### **Statuto del Consorzio**

La norma stabilisce che lo statuto del Consorzio – approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica<sup>7</sup> (articolo 4, comma 1) – oltre ad individuare l'estensione del Parco, disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione Toscana e degli altri enti consorziati<sup>8</sup>, la relativa dotazione organica nel limite massimo di quattro unità cui si applica il CCNL per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali, nonché le modalità di reperimento del personale (comma 2). Al fine di reclutare detto contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la norma autorizza una spesa pari a 44.361 euro per il 2024 e ad euro 177.443 annui a decorrere dal 2025 e una spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali relative al reclutamento pari 20.000 euro per il 2024 (articolo 4, comma 3). La norma completa il perimetro della competenza regolatoria dello statuto, affidandogli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del

---

<sup>7</sup> Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è approvato, previa intesa con gli altri enti consorziati, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca le norme in esame.

<sup>8</sup> L'articolo 9 recante la disciplina delle entrate finanziarie, al comma 1, lettera a), stabilisce i contributi ordinari annuali a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione Toscana e degli altri enti consorziati.

Consorzio e dei suoi organi, i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti agli organi consortili, nonché ulteriori aspetti dalla stessa non contemplati (comma 4).

È previsto altresì che la gestione finanziaria del Consorzio sia soggetta al controllo della Corte dei conti<sup>9</sup> (comma 6).

Infine, viene indicato l'ammontare degli oneri derivante dall'attuazione della norma in esame in misura per altro non arrotondata, rispetto alla corrispondente autorizzazione di spesa.

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che lo Statuto, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, disciplina, tra l'altro, i rapporti – anche finanziari – tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di reperimento del proprio personale, prevedendo un'autorizzazione di spesa sia per l'assunzione del nuovo personale, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e ad euro 177.443 annui a decorrere dall'anno 2025, sia per lo svolgimento delle relative procedure di concorso, pari a 20.000 euro per l'anno 2024 (articolo 4, commi 1, 2 e 3). La norma, inoltre, affida allo Statuto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio (articolo 4, comma 4) e dei suoi organi, i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti agli organi consortili e prevede che la gestione finanziaria del Consorzio sia soggetta al controllo della Corte dei conti (articolo 4, comma 6). Viene indicata infine la quantificazione dei oneri, all'articolo 11, comma 1, per altro in misura non arrotondata, rispetto alla corrispondente autorizzazione di spesa.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità delle spese autorizzate per l'assunzione del personale e per lo svolgimento delle relative procedure di concorso.

Inoltre, da un lato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, considerato che il comma 3 dell'articolo

---

<sup>9</sup> Ai sensi della legge n. 250 del 1958 recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

4 reca un'autorizzazione di spesa sostanzialmente corrispondente agli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sopprimere tale indicazione limitando le disposizioni finanziarie recate dal medesimo articolo 11 alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.

## **ARTICOLO 5**

### **Assemblea degli enti consorziati**

**Le norme** stabiliscono che l'assemblea degli enti consorziati (Assemblea) è composta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Presidente della Regione Toscana, dal Presidente della Provincia di Grosseto, dai Sindaci del Comune di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati, e che il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto (comma 1).

Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

- adottare il bilancio di previsione pluriennale e annuale [lettera *a*]);
- definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare [lettera *b*]);
- adottare il rendiconto annuale e la relazione di gestione [lettera *c*]);
- adottare i regolamenti interni di funzionamento [lettera *d*]);
- nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati [lett. *e*] (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce la composizione e le funzioni dell'assemblea degli enti consorziati (Assemblea).

In proposito, si evidenzia che la norma, sebbene non quantifichi alcun onere, non reca una disposizione volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, inclusi rimborsi di spesa e gettoni di presenza, ai componenti dell'Assemblea. Ciò stante, appare necessario includere siffatta previsione nel testo della norma in esame.

## **ARTICOLI 6 e 11, comma 1**

### **Comitato tecnico-scientifico**

**Le norme**, all'articolo 6, stabiliscono che il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio.

In particolare:

- definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio [lettera a]);
- formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto [lettera b]);
- esprime valutazioni sui risultati conseguiti dal Consorzio [lettera c]);
- formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio [lettera d]);
- esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio [lettera e)] (comma 1).

Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è formato da esperti nelle materie di cui all'articolo 3 ed è composto:

- da un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica [lettera a]);
- da un membro effettivo, con funzioni di Vice Presidente, e uno supplente designati dalla regione Toscana [lettera b]);
- da un membro effettivo e uno supplente designati dalla provincia di Grosseto [lettera c]);
- da un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Orbetello [lettera d]);
- da un membro effettivo e uno supplente designati dal comune di Monte Argentario [lettera e)] (comma 2).

Ai membri del comitato tecnico-scientifico non spettano indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del Consorzio quando si recano alle sedute del Comitato, il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente (comma 3).

Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente (comma 4). Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno (comma 5).

Il Presidente del comitato tecnico-scientifico:

- convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico [lettera a]);
- ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui al comma 1, lettera d) [lett. b)] (comma 6).

I membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte (comma 7).

Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, sono quantificati in 3.331,95 euro per l'anno 2024 e a 13.327,8 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, all'articolo 6, definiscono le funzioni di indirizzo, di proposta e consultive attribuite al comitato tecnico-scientifico del Consorzio (articolo 6, comma 1); stabiliscono che ciascun ente consorziato designi un membro effettivo e un supplente del Comitato (articolo 6, comma 2); prevedono che ai membri del medesimo Comitato non spettino indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del Consorzio, quando si recano alle sedute del Comitato, il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente (articolo 6, comma 3); stabiliscono, inoltre, le modalità di deliberazione del Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno (articolo 6, commi 4 e 5), le funzioni attribuite al suo Presidente (articolo 6, comma 6) e determinano la durata del mandato dei membri, pari tre anni, rinnovabile due volte (articolo 6, comma 7). Gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 6, sono quantificati in misura pari a 3.331,95 euro per l'anno 2024 e a 13.327,8 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica degli oneri quantificati in relazione al rimborso delle spese sostenute dai componenti del comitato tecnico-scientifico del Consorzio.

Inoltre, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del comitato tecnico-scientifico del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.

## **ARTICOLI 7 e 11, comma 1**

### **Amministratore unico**

**Le norme** stabiliscono, all'articolo 7, che l'amministratore unico del Consorzio è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli Ecosistemi. Le norme definiscono, inoltre, i requisiti del candidato e le modalità di nomina dello stesso (articolo 7, comma 1).

L'incarico di amministratore unico ha la durata di tre anni, è rinnovabile per due volte ed è revocabile dal predetto Ministro, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati in caso di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea, imputabili all'amministratore [lettera a)] e in caso di gravi inadempienze [lettera b)] (articolo 7, comma 2).

L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo (articolo 7, comma 3).

Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dallo Statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato (articolo 7, comma 4).

Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

- rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto [lettera a)];
- predispone il bilancio di previsione [lettera b)];
- predispone il rendiconto annuale [lettera c)];
- predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione [lettera d)];
- informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio e sugli obiettivi raggiunti tramite apposita relazione [lettera e)] (articolo 7, comma 5).

Gli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 7 sono quantificati in 37.374,15 euro per l'anno 2024 e a 149.496,61 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, all'articolo 7, individuano le modalità e i requisiti soggettivi per la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'amministratore delegato del consorzio

(articolo 7, comma 1), la durata dell'incarico e i casi in cui quest'ultimo può essere revocato dal medesimo Ministro (articolo 7, comma 2), le condizioni di compatibilità con altri incarichi (articolo 7, comma 3) e il trattamento economico, determinato dallo Statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato (articolo 7, comma 4). La norma infine elenca le funzioni dell'amministratore unico (articolo 7, comma 5). I relativi oneri sono quantificati in misura pari a 37.374,15 euro per l'anno 2024 e a 149.496,61 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

In proposito appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità della spesa autorizzata per la corresponsione del trattamento economico all'amministratore delegato del Consorzio.

Inoltre, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per la corresponsione del trattamento economico all'amministratore delegato del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.

## **ARTICOLI 8 e 11, comma 1**

### **Collegio dei revisori dei conti**

**Le norme** stabiliscono, all'articolo 8, che il collegio dei revisori dei conti del Consorzio, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali<sup>10</sup>, è composto da: un membro effettivo con funzioni di Presidente designato dal predetto Ministro [lettera *a*]), un membro effettivo ed uno supplente designati dalla regione Toscana [lettera *b*]) e da un membro effettivo ed uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario [lettera *c*]) (comma 1). Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni, i suoi componenti possono essere

---

<sup>10</sup> di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

confermati per una sola volta (comma 2) ed esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati (comma 3).

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

- per il presidente del collegio, al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato [lettera a)];
- per gli altri membri del collegio, all'otto per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato [lettera n)] (comma 4).

Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente (comma 5).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2018 ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti (comma 6); controlla, inoltre, l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio (comma 7). È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale (comma 8). Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce, infine, annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo (comma 9).

Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 9.846,17 euro per l'anno 2024 e a 39.384,7 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le modalità di nomina, la composizione, la durata degli incarichi e le funzioni del

collegio dei revisori dei conti (articolo 8, commi da 1 a 3). Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

- per il presidente del collegio, al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;
- per gli altri membri del collegio, all'otto per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato (articolo 8, comma 4).

Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto il rimborso delle spese sostenute per recarsi alle sedute del Collegio secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 8, comma 5). Le norme infine individuano i compiti dei revisori di verifica e controllo della gestione del Consorzio dei revisori (articolo 8, commi 6 e 7), stabiliscono l'obbligo di acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale (articolo 8, comma 8) e l'ulteriore obbligo, per il presidente del collegio dei revisori dei conti, di riferire annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo (articolo 8, comma 9). Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono quantificati in misura pari a 9.846,17 euro per l'anno 2024 e a 39.384,7 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 11, comma 1).

In proposito appare necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità della spesa autorizzata per le indennità e i rimborsi spese spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti.

Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per le indennità e i rimborsi di spesa spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.

## ARTICOLO 9

### Entrate finanziarie

La norma individua le entrate del Consorzio come segue:

- a) contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci;
- b) contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci;
- c) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio;
- d) finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie ricadenti nelle attività svolte dal Consorzio.

Le norme non risultano corredate di relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame riconduce le entrate del Consorzio alle seguenti tipologie:

- il contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, pari a 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025 [lettera a)];
- il contributo ordinario della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci [lettera a)];
- i contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci [lettera b)];
- eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio [lettera c)];

- finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie ricadenti nelle attività svolte dal Consorzio [lettera *d*]).

Ciò posto, si evidenziano innanzitutto profili problematici in merito al contributo ordinario posto a carico della regione Toscana e degli altri enti consorziati giacché esso che, pur dovendo concorrere unitamente al contributo a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle spese di funzionamento e alle attività del Consorzio, deve essere erogato dagli enti interessati solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui rispettivi bilanci. Ciò implica infatti che, qualora il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui il presente provvedimento determina puntualmente l'ammontare, non fosse sufficiente a far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio e gli enti richiesti non avessero le necessarie disponibilità nei rispettivi bilanci per provvedere al versamento del contributo a loro carico, si potrebbe verosimilmente determinare un disequilibrio nel bilancio del Consorzio, posto che anche le restanti entrate di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) del comma 1 dell'articolo 9 risultano di carattere meramente eventuale.

Tutto ciò considerato, appare necessario che venga fornita una stima delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio - ivi incluse quelle relative all'acquisizione della sede del Consorzio stesso, di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 1 - al fine di verificare la congruità rispetto ad esse del contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che rappresenta, al momento, l'unica fonte certa di finanziamento del bilancio del Consorzio, in quanto non soggetta a condizioni ostative ai fini della sua utilizzabilità.

Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità di:

- far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione;
- introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per l'erogazione del citato contributo ordinario, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola

copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento;

- inserire, ai fini del coordinamento del testo, un'ulteriore tipologia di entrata al comma 1 dell'articolo 9 costituita dalle risorse stanziare ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, considerato che non solo il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *a*), ma anche tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del presente provvedimento, essendo destinati al Consorzio, concorreranno a far parte del suo bilancio.

## **ARTICOLO 10**

### **Bilancio di previsione e rendiconto annuale**

**La norma** disciplina le modalità di adozione e di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale del Consorzio, nonché i loro contenuti. In particolare, è previsto che:

- il bilancio di previsione è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e che sia trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento (comma 1);
- il rendiconto annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti (comma 2);
- il bilancio di previsione<sup>11</sup> e il rendiconto annuale<sup>12</sup> sono redatti secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (comma 3);
- una relazione dell'amministratore unico, che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere, correda il rendiconto annuale (comma 4);
- l'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva ed almeno il venti per cento di tale accantonamento è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi, mentre la restante parte può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati (comma 5).

Le norme non risultano corredate di relazione tecnica.

---

<sup>11</sup> Il bilancio di previsione è composto dal budget economico annuale e pluriennale e della relazione illustrativa.

<sup>12</sup> Il rendiconto annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono le modalità di adozione e di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale del Consorzio, nonché i loro contenuti. In particolare, entrambi sono adottati dall'assemblea degli enti consorziati e approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono redatti secondo i principi del codice civile in quanto compatibili. Infine è disposto che il 20 per cento dell'accantonamento a riserva corrispondente all'eventuale risultato positivo di esercizio sia indisponibile per ripianare eventuali perdite negli esercizi successivi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

## **ARTICOLO 11**

### **Disposizioni finanziarie**

**La norma** reca indicazione degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dalle disposizioni precedenti, nonché delle relative coperture. In particolare, per la copertura degli oneri di cui agli articoli 3, comma 2, secondo periodo, pari a 30.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, 4, comma 3, pari a 64.360,66 euro per l'anno 2024 e a 177.442,65 euro annui a decorrere dall'anno 2025, 6, comma 3, pari a 3.331,95 euro per l'anno 2024 e a 13.327,8 euro annui a decorrere dall'anno 2025, 7, comma 4, pari a 37.374,15 euro per l'anno 2024 e a 149.496,61 euro annui a decorrere dall'anno 2025, 8, commi 4 e 5, pari a 9.846,17 euro per l'anno 2024 e a 39.384,7 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché del contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), pari a 105.087,06 euro per l'anno 2024 e a 500.348,24 euro annui a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 1). All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni precedenti, pari a 250.000 euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, quantificati in misura complessivamente pari a 250.000 euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 dal comma 1 del medesimo articolo 11, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva, in primo luogo, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Quanto all'importo degli oneri a cui far fronte, si osserva, tuttavia che, con riferimento all'articolo 4, comma 3, si registra una discordanza, seppure minimale, tra l'importo della spesa di personale autorizzata dalla medesima disposizione, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e a 177.443 euro a decorrere dal 2025, e l'importo indicato dal comma 1 dell'articolo 11, pari a 44.360,66 euro per l'anno 2024 e a 177.442,65 euro a decorrere dal 2025. Analogo disallineamento si rinviene, peraltro, anche nella determinazione del contributo ordinario annuale posto a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quantificato in 105.087 euro per l'anno 2024 e 500.348 euro a decorrere dal 2025 dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 e in 105.087,06 euro per l'anno 2024 e 500.348,24 euro a decorrere dall'anno 2025 dal comma 1 dell'articolo 11. In merito a tali discrepanze appare quindi utile un chiarimento da parte del Governo, in quanto assumendo come valori corretti quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), si verificherebbe, tanto per l'anno 2024 quanto a decorrere dal 2025, un superamento del tetto di spesa complessivo indicato al comma 1 dell'articolo 11, sia pur di minima entità.

Da ultimo, tenuto conto dei tempi presumibilmente occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento da parte dei due rami del Parlamento, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Con riguardo ai profili segnalati, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.